

COMUNE DI MONTEPRANDONE
(Provincia di Ascoli Piceno)

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PALAZZETTO COMUNALE DELLO SPORT

=====000=====

L'anno duemiladiciotto il giorno _____ del mese di _____ nella sede municipale del Comune di Monteprandone

T R A

1) _____ nella sua qualità di Responsabile del 1^ Settore Amministrativo – Affari Generali – Politiche Sociali del Comune di Monteprandone, domiciliato per la carica presso il Comune di Monteprandone, p.zza dell'Aquila, 1, il quale dichiara di agire in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e di obbligarsi nell'interesse del Comune che rappresenta (Partita Iva 00376950 440) in seguito denominato concedente;

E

2) _____, nato a _____ ed ivi residente in Via _____, CF _____ in qualità di _____ della _____ con sede a _____ (P.I. _____), di seguito indicato come concessionario;

P R E M E S S O C H E

- Con atto di Consiglio Comunale n.....del....., esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il presente schema di convenzione;
 - Con determinazione n. del _____, a seguito di procedura di gara, la gestione dell'impianto sportivo in oggetto è stata affidata a _____
- In conseguenza di quanto sopra, di comune accordo tra le parti è stato convenuto e stipulato quanto segue:

Art. 1
Oggetto

Il Comune di Monteprandone concede a _____, che, nella persona del suo Presidente, accetta la gestione dell'impianto costituito da un palazzetto comunale dello sport polivalente con gradinata per il pubblico e spogliatoi, ubicato in via Collegioioso, Monteprandone.

L'impianto è concesso, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noto al concessionario.

Art. 2
Scopo

La concessione dell'impianto di cui all'oggetto ha lo scopo di rendere lo stesso più fruibile da parte della cittadinanza.

Il concessionario si impegna a gestire, custodire, pulire e rendere meglio efficace ed efficiente l'utilizzo dell'impianto in questione per le finalità sportive e sociali che il Comune persegue, quali fini istituzionali.

La gestione dell'impianto non potrà essere effettuata per altri scopi oltre quelli per cui la concessione è disposta, salvo casi eccezionali formalmente e preventivamente autorizzati dal Comune.

Art. 3

Utilizzo dell'impianto quale palestra scolastica

L'impianto è utilizzato dall'Istituto Scolastico Comprensivo di Monteprandone per le proprie finalità didattiche, nelle ore antimeridiane e talvolta anche nelle prime ore pomeridiane. Il concessionario dovrà garantire tale utilizzo in modo prioritario rispetto alle proprie esigenze, assicurando custodia e pulizia, nonché assumendo a proprio carico tutte le spese di ordinaria manutenzione (es. utenze, materiale di consumo dei bagni, ecc.). L'Istituto Scolastico si impegna a presentare preventivamente un calendario di utilizzo, onde permettere al concessionario di disporre della struttura, ove fosse libera, anche nel suddetto orario.

Il tutto sino alla costruzione della nuova palestra, già prevista negli atti di programmazione del Comune.

Art. 4

Corrispettivo

Il canone annuo dovuto dal concessionario è fissato in €. _____ come risultante dall'offerta presentata in sede di gara (importo a base d'asta non suscettibile di ribasso è di €.7.000,00 annui).

Considerato però che il costo dell'utilizzo da parte delle Scuole della struttura di cui all'articolo precedente può essere quantificato in €. 7.000,00 annui, sino a quando le Scuole continueranno ad utilizzare la struttura, il concessionario sarà tenuto a versare al Comune quale corrispettivo solo la eventuale differenza tra l'offerta presentata in sede di gara (oltre IVA) e l'importo di €.7.000,00.

La somma dovrà essere versata in un'unica soluzione con cadenza annuale, entro il mese di giugno. Per il primo anno la somma sarà calcolata in frazione di mesi

Art.5

Obblighi del concessionario

Il concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare l'impianto in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia, osservando tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge compatibili con la natura degli impianti in oggetto.

Il concessionario dovrà garantire ed assicurare, secondo un calendario concordato con la Pubblica Amministrazione, tutti i servizi necessari alla migliore e completa fruibilità del campo a singoli cittadini e gruppi, associazioni sportive e non, nonché alle istituzioni scolastiche, come meglio previsto all'art.3.

Il concessionario, inoltre dovrà:

- a) assicurare la propria collaborazione tecnico – organizzativa per la migliore riuscita di iniziative, promosse dal Comune, intese a promuovere lo sport di massa;
- b) garantire la disponibilità dell'impianto in occasione di manifestazioni civili e pubblici spettacoli, anche oltre il normale orario di apertura;
- c) consentire il libero accesso ed uso del campo alle scuole, secondo modi e tempi che verranno concordati con il Comune e le Autorità scolastiche;
- d) permettere ed agevolare le visite che l'Amministrazione comunale, nell'ambito delle funzioni di salvaguardia e tutela del patrimonio comunale, riterrà di effettuare per verificare lo stato di efficienza e funzionalità dell'impianto;

- e) non modificare lo stato dell'impianto, senza specifica e formale autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- f) garantire il recapito e la reperibilità tutti i giorni, 24 ore su 24, anche attraverso un proprio delegato e/o con un apposito numero telefonico;
- g) garantire l'apertura dell'impianto ai cittadini e alle singole associazioni che ne facciano richiesta;
- h) applicare le tariffe attinenti l'uso della struttura come definite dalla Giunta comunale (o in sede di gara);
- i) realizzare il progetto di gestione come presentato in sede di gara ed allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
- j) provvedere a depositare una copia della chiave dell'impianto al Comune;
- k) Garantire la manutenzione ordinaria dell'impianto;
- l) Custodire l'impianto;
- m) Intestare a proprio nome a pagare regolarmente le utenze;
- n) Segnalare tempestivamente al Comune gli interventi di manutenzione straordinaria necessari per garantire la piena funzionalità dell'impianto;
- o) Assicurare in particolare la pulizia quotidiana dell'impianto.

Il concessionario si impegna e si obbliga a mantenere comunque l'impianto in perfetta efficienza e conservazione, così da poterlo riconsegnare al Comune, al termine della convenzione, in perfetto stato di funzionalità e in tale ottica si impegna, altresì, a eseguire i lavori di manutenzione che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno prescrivere nell'ambito e a conclusione delle visite di cui al precedente punto d).

Il concessionario dovrà intestare a proprio nome tutte le utenze dell'impianto, prima della sottoscrizione del presente atto.

L'inadempimento di tale obbligo è preclusivo in modo assoluto dell'utilizzo della struttura, che non verrà pertanto consegnata.

Art. 6

Obblighi del concedente

Sono posti a carico del concedente tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, che saranno oggetto di programmazione da parte dell'ente ed effettuati, concordando con la società concessionaria i tempi di riutilizzo dell'impianto sportivo.

Art. 7

Riserva a favore del concedente

L'Amministrazione Comunale si riserva l'utilizzo della struttura sino ad un numero massimo di 20 (venti) giorni all'anno per lo svolgimento di iniziative organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale. Suddette date dovranno essere comunicate con congruo anticipo.

Art. 8

Responsabilità

Il concessionario è responsabile ed in tal senso esonera espressamente il Comune, per i danni a persone e a cose, che possano, in qualsiasi modo e momento, derivare da quanto forma oggetto della presente convenzione; è altresì responsabile di danni o furti avvenuti nell'impianto o all'impianto.

A tale scopo il concessionario ha stipulato una polizza assicurativa per responsabilità civile n. _____ del _____ con la Compagnia di Assicurazioni _____, Agenzia

di _____ per un massimale di € 1.000.000,00.

Copia di detta polizza viene depositata, presso il Comune, all'atto della stipula del presente atto.

Il concessionario è altresì responsabile di eventuali insolvenze connesse al mancato pagamento di oneri pubblicitari per l'eventuale esposizione permanente di cartellonistica promozionale posta perimetralmente al campo da gioco.

Art. 9

Durata

La presente convenzione ha la durata di 5 anni, ripetibili ad esclusiva discrezione dell'amministrazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di risolvere la presente convenzione al termine del primo anno, dandone comunicazione al concessionario con lettera raccomandata AR/PEC, 60 giorni prima.

Laddove il concessionario avesse eseguito degli investimenti, si procederà in contraddittorio, nel valutarne lo stato di ammortamento e verrà quantificato l'importo da riconoscere al concessionario per la anticipata risoluzione del contratto.

Il concessionario può recedere dalla presente convenzione prima della scadenza, dandone comunicazione al concedente con lettera raccomandata AR/PEC, almeno con 60 giorni di preavviso.

Art. 10

Risoluzione per inadempimento

L'Amministrazione comunale potrà sospendere temporaneamente o risolvere, con effetto immediato, la convenzione in questione, per motivi di ordine pubblico, di pubblica utilità o quando la persistente inadempienza degli obblighi da parte del concessionario pregiudichi l'agibilità funzionale o l'igiene degli impianti o ne impedisca l'esercizio o il suo uso.

La presente concessione potrà essere risolta dal Comune di Monteprandone in caso di grave o reiterato inadempimento da parte del concessionario degli obblighi assunti con la presente convenzione.

In questo caso, gli uffici comunali provvederanno senza indugio a contestare allo stesso l'inadempienza riscontrata, assegnandogli un termine massimo di 15 giorni per fornire le proprie giustificazioni. Qualora, ricevute le giustificazioni, l'Amministrazione non le ritenesse valide richiamerà il concessionario al rispetto degli obblighi sanciti della convenzione ovvero, nei casi più gravi, procederà alla formale diffida, fissando un termine entro il quale la stessa dovrà adeguarsi agli impegni assunti. Decorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione pronuncerà unilateralmente la revoca della concessione e la risoluzione per inadempimento della presente convenzione, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno patito dal Comune. In tal caso nulla sarà riconosciuto al concessionario rispetto agli investimenti eventualmente eseguiti, nonostante l'anticipata risoluzione.

Art.11

Garanzie

A garanzia del rispetto degli obblighi assunti con il presente atto, il concessionario provvede alla stipula di un' apposita polizza fideiussoria n. _____ del _____ contratta con la Compagnia di dell'importo di €. _____ (*pari al corrispettivo di utilizzo offerto in sede di gara*) presentata prima della firma dell'atto e di cui una copia viene trattenuta dal concedente.

Art. 12
Controversie

Le parti si impegnano a definire prioritariamente in via bonaria qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione.

Qualora non si raggiunga l'accordo, le controversie saranno affidate all'organo giurisdizionale competente.

Art.13
Norme finali

Le spese inerenti il presente atto saranno tutte a carico del concessionario.

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Per quanto non indicato, si rinvia alle norme vigenti in materia.

IL CONCEDENTE
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

IL CONCESSIONARIO

